

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“GRUPPO PESCARA 1”

Articolo 1 (della costituzione)

E' costituita una Associazione denominata “GRUPPO PESCARA 1”

Articolo 2 (della sede)

L'Associazione ha sede in Pescara alla Piazza Spirito Santo n° 21. Può istituire sedi secondarie in tutto il territorio italiano, dell'Unione Europea e di qualunque altro Stato.

Articolo 3 (della durata)

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 (dello scopo)

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica ed è ispirata ai valori della Chiesa Cattolica ed alla loro divulgazione.

L'attività dei soci all'interno dell'associazione, e dell'associazione stessa verso l'esterno, devono sempre essere ispirati a valori di umanità e fratellanza.

I suoi scopi sono:

- a. La promozione di attività culturali tese alla valorizzazione dell' "uomo" secondo i principi Cristiani e Cattolici, anche mediante attività ludico ricreative, volte in particolar modo ai giovani, e sotto le più svariate forme. A titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: scoutismo, sport, laboratori per attività teatrali, musicali anche con la realizzazione di eventi. L'organizzazione e/o la promozione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari di studio e/o di lavoro su temi culturali attinenti gli scopi dell'Associazione.
- b. L'organizzazione di borse di studio;

c. La divulgazione dei principi ispiratori dell'associazione anche attraverso l'utilizzo di pubblicazioni di ogni genere su carta, strumenti informatici e mediante l'utilizzo dei moderni strumenti di comunicazione (esempio: internet, radio, televisione).

d. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Articolo 5 (dei fini e degli obblighi)

L'Associazione non ha fini di lucro e agirà nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati. I proventi delle attività non potranno, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette. L'Associazione può svolgere qualunque attività patrimoniale, economica e finanziaria nonché stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati qualora tali attività o convenzioni siano necessarie, utili od opportune per il raggiungimento dei suoi fini, fatte le riserve di Legge e in particolare quelle di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01/09/1993 N. 385. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. A tal proposito si precisa che il reinvestimento potrà avvenire anche dopo un congruo numero di esercizi previo accantonamento degli avanzi di gestione in apposita riserva e secondo un piano programmatico allegato ai bilanci consuntivi e preventivi sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione trae risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sue attività da:

a. quote e contributi degli Associati;

b. eredità, donazioni e legati;

c. contributi dello Stato, dei Ministeri, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f. proventi della cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g. erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;

h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Nell'attuazione dello scopo l'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è espressamente vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate all'articolo 10, lettera a) del D.Lgs. 04/12/1997 N. 460. È altresì espressamente vietata all'Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Gli utili e gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio della medesima dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che condividano i me-

desimi valori etici e religiosi o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23.12.1996 N. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. L'Associazione redigerà annualmente il bilancio o rendiconto. Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo e la sua uniforme disciplina, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte degli Associati, i quali, se maggiori di età, avranno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 6 (delle prestazioni e donazioni)

L'Associazione può favorire lo sviluppo e le attività di altre associazioni o enti o altre persone giuridiche, sempre nel rispetto dei fini comuni, sotto forma di prestazioni di opera, contribuzioni o donazioni di qualunque tipo.

Articolo 7 (dei Soci)

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutti quelli che condividano gli scopi dell'Associazione. I Soci saranno suddivisi nelle seguenti distinte categorie:

- Soci Fondatori: quelli che partecipano alla costituzione dell'Associazione;
- Soci Sostenitori: quelli che per la loro personalità, per l'assidua frequenza dell'Associazione o per avere contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'Associazione stessa e ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione;
- Soci Onorari: quelle personalità del mondo scientifico, tecnologico o culturale la cui presenza possa contribuire al raggiungimento ai fini

sociali.

- tutti gli altri Soci saranno denominati Soci Ordinari.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci fondatori e ordinari maggiorenni, in regola con il pagamento della quota annuale e la cui quota non risulti inferiore a quella stabilita per i soci ordinari nell'anno in corso. Le altre categorie di soci hanno diritto a partecipare alle Assemblee ma non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

Per la partecipazione alle attività dell'associazione è necessaria l'iscrizione alla stessa ed il versamento di una quota stabilita annualmente dal Consiglio direttivo. L'iscrizione alla partecipazione alle attività sociali non dà diritto alla qualifica di socio, alla partecipazione alle assemblee ed all'elettorato attivo e/o passivo. I dipendenti non possono essere soci.

Articolo 8 (dell'ammissione)

L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati e accettazione del Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda. Per la nomina dei Soci Onorari è necessaria l'unanimità del Consiglio Direttivo. Le iscrizioni decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

Articolo 9 (delle quote tempi e modi)

Il socio ammesso dovrà versare la quota sociale annuale entro 15 (quindici) giorni dalla data di accettazione della domanda, che verrà comunicata all'aspirante Socio tramite lettera, fax, sms o e-mail. Entro gli stessi termini i nuovi Soci devono versare una tassa di ammissione che viene determinata dal Consiglio Direttivo all'inizio di ciascun anno sociale anche in modo differenziato per le varie categorie di Soci. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati Soci an-

che per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.

Articolo 10 (degli organi, quantità e poteri)

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori di Conti, se nominato.

Articolo 11 (del Consiglio composizione)

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da sette componenti di nomina elettiva da parte dell'Assemblea, oltre ad un assistente spirituale senza diritto di voto nominato dal Direttivo.

Articolo 12 (del Consiglio tempi e modi)

Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall'Assemblea e i suoi componenti uscenti sono rieleggibili. I componenti possono essere scelti soltanto tra i Soci. Il Consiglio Direttivo designa nel proprio ambito le singole cariche compresa quella di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere ed eventualmente altre cariche. Qualora nel corso del periodo di nomina venissero a mancare per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso potrà procedere alla sostituzione dei membri mancanti per cooptazione. I componenti così eletti durano in carica fino alla scadenza dei componenti già in seno al Consiglio Direttivo. Nel caso invece in cui venissero a mancare per qualsiasi motivo la maggioranza dei componenti di nomina elettiva, il Consiglio si intenderà decaduto nella sua globalità. Il Consiglio Diret-

tivo decaduto rimarrà comunque in carica per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio potrà altresì nominare, per essere coadiuvato nella gestione delle iniziative dell'Associazione, Comitati Scientifici per la valorizzazione dell'Associazione e per attività specifiche da essa gestite, come per esempio borse di studio, progetti specifici, rappresentazioni, premi, etc.

Articolo 13 (del Consiglio, poteri)

Il Consiglio Direttivo ha le attribuzioni ed i compiti connessi agli scopi dell'Associazione e previsti dal presente statuto che non siano specificamente riservati all'Assemblea. Inoltre:

- a. provvede alla programmazione e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Associazione;
- b. delibera la convocazione dell'Assemblea e redige l'ordine del giorno;
- c. delibera in merito agli accoglimenti delle domande di iscrizione all'Associazione;
- d. determina le quote associative minime per le varie categorie di Soci.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Articolo 14 (del consiglio tempi e modi delle riunioni)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta il Presidente o tre dei suoi componenti. Salvo quanto previsto per la nomina dei Soci onorari per la validità delle deliberazioni di ordinaria amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei votanti.

Per la validità delle deliberazioni di atti di straordinaria amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei votanti.

Nel caso di parità di voti, sia per deliberazioni di ordinaria che di straordinaria amministrazione prevale quello del Presidente.

Il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15 (delle cariche, modalità)

Tutte le cariche ricoperte dagli aderenti all'interno dell'Associazione sono da ritenersi di tipo volontario e gratuito.

Articolo 16 (delle cariche Presidente, Segretario, Tesoriere, poteri)

Il Presidente del Consiglio Direttivo, o chi lo sostituisce, è anche Presidente dell'Assemblea. Egli nomina il Segretario dell'Assemblea che redige il verbale della riunione sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il segretario dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni.

Inoltre cura la tenuta delle scritture contabili dell'Associazione e ne relaziona al Consiglio Direttivo.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo redige:

1. il bilancio di esercizio integrato da una relazione esplicitiva dei criteri utilizzati e dello stato della gestione;
2. il budget preventivo di spesa per l'anno in corso e per quello successivo integrato da una relazione programmatica contenente le linee guida della gestione preventivata, dei criteri seguiti e degli investimenti preventivati.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese, gestisce la cassa ottemperando alle richieste vagliate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17 (dell'organizzazione delle attività)

Le attività dell'Associazione sono divise in settori e/o branche in base alle peculiarità organizzative di ogni attività.

Ogni settore o branca sarà affidato alla cura di un capo e di un vice che saranno responsabili delle attività loro affidate e potranno essere coadiuvati, ove necessario, da collaboratori. Capi, vice e collaboratori di ogni branca o settore sono nominati dal Direttivo.

Ogni settore o branca sarà dotato di un suo regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 18 (dell'Assemblea, convocazione)

L'Assemblea è convocata, sia per la prima che per la seconda convocazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno, comunicato per lettera ordinaria, fax, sms o per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal libro dei soci all'atto della convocazione ed eventualmente pubblicato su documentazione ufficiale dell'Associazione.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata almeno otto giorni prima della data stabilita per la convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà decorrere almeno un'ora. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla o ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei Soci dell'Associazione con diritto di voto.

Articolo 19 (dell'Assemblea , poteri)

L'Assemblea:

- a. approva il bilancio, chiuso al 31 dicembre di ogni anno, da presentarsi entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo;
- b. approva il budget di spesa dell'anno in corso e dell'anno successivo;
- c. nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- d. delibera sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- e. modifica le norme del presente Statuto;
- f. ha facoltà di nominare un Collegio dei Revisori dei Conti;

Articolo 20 (dell'Assemblea, costituzione)

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci in regola con il versamento delle quote. In seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci in regola con il versamento delle quote. In terza convocazione l'Assemblea delibera qualunque sia la presenza dei Soci intervenuti. Le deliberazioni sono valide sia in prima che in seconda che in terza convocazione qualora riportino il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Sono ammesse deleghe, ma in numero non superiore a tre per delegato. Non sono ammesse deleghe ai Consiglieri, ai Revisori dei Conti e ai dipendenti dell'Associazione.

Articolo 21 (del collegio dei revisori, composizione)

Il Collegio di Revisori dei Conti nominato dall'Assemblea è composto da tre membri anche non Soci, con provata professionalità ed esperienza. Ad essi è demandato il controllo della gestione finanziaria e del bilancio, con obbligo di riferire all'Assemblea almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio.

Articolo 22 (del patrimonio, composizione)

Il patrimonio associativo è formato:

- a. dalle quote associative annuali; è facoltà del Consiglio Direttivo richiedere agli Associati il versamento di contributi volontari straordinari;
- b. dei beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- c. da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- d. da ogni altra entrata o conferimento.

Articolo 23 (della rinuncia del socio)

Oltre che nel caso di rinuncia del socio, cesserà di far parte dell'Associazione colui che sarà espulso per motivi disciplinari o per mora.

Articolo 24 (del Consiglio, le pene disciplinari)

Il Consiglio direttivo può applicare a seconda della gravità della mancanza a ciascun membro dell'Associazione le seguenti pene disciplinari:

- a. la censura;
- b. l'espulsione.

La censura consiste in una dichiarazione di biasimo. L'espulsione è applicabile nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignità e il decoro dell'Associazione o per mora superiore a 90 giorni del pagamento della quota associativa o, comunque, per contrastare condotte contrarie allo spirito associativo.

Articolo 25 (del Consiglio, le pene disciplinari, modalità)

I provvedimenti disciplinari non possono essere applicabili senza che l'interessato sia stato invitato a comparire per essere sentito, dinanzi al Consiglio Direttivo con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni.

L'invito a presentarsi e il provvedimento disciplinare sono comunicati a mez-

zo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il convocato ha facoltà di esprimere le proprie ragioni purchè le stesse non siano contrarie allo spirito associativo.

Articolo 26 (dello scioglimento dell'Associazione)

All'Assemblea spetta il potere di sciogliere l'Associazione. Per la validità della deliberazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Articolo 27 (codice civile)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle vigenti leggi in materia.